

**“ISTRUZIONI PER LA REDAZIONE DEI BILANCI E DEI RENDICONTI
DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 106 DEL TUB, DELLE
AGENZIE DI PRESTITO SU PEGNO EX ART. 112 DEL TUB, DEGLI
ISTITUTI DI PAGAMENTO, DEGLI IMEL, DELLE SGR E DELLE SIM” –
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO: (Si/No/ In parte/Chiarimento)	VALUTAZIONI
Rispondenti	Hanno risposto alla consultazione: ASSILEA (Associazione Italiana Leasing) ASSOFIN (Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare)		

<p>Entrata in vigore delle nuove disposizioni di bilancio in merito alle tabelle relative a “I fondi propri e i coefficienti di vigilanza”</p>	<p>ASSILEA ha chiesto se le nuove disposizioni di cui alla sezione “I fondi propri e i coefficienti di vigilanza”, par. 4.2 (pag. A.2.62 e segg.) debbano essere applicate anche dagli intermediari finanziari che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non hanno ancora ricevuto conferma dell'accettazione dell'istanza di autorizzazione all'iscrizione nel nuovo albo unico ex art. 106 del TUB; - hanno fatto richiesta di cancellazione. <p>Per tali intermediari gli investimenti necessari all'implementazione di tali segnalazioni sarebbero a fondo perduto nel caso in cui non venissero iscritti al nuovo Albo Unico.</p> <p>A tal fine, è stato chiesto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per gli intermediari finanziari che hanno presentato domanda di iscrizione al nuovo Albo, una proroga sui termini di invio delle nuove segnalazioni di bilancio, che sia coerente con gli attuali termini e proroghe previsti per l'invio delle nuove segnalazioni di vigilanza prudenziale; • la possibilità, per gli intermediari finanziari che hanno fatto richiesta di cancellazione, di effettuare l'ultima segnalazione secondo i vecchi schemi. 	<p>SI</p>	<p>Verrà predisposta una disciplina transitoria che consentirà agli intermediari che al 31 dicembre 2015 risultano ancora iscritti nel vecchio Elenco Speciale di cui all'art. 107 del TUB di segnalare le informazioni su “fondi propri e coefficienti di vigilanza” secondo i criteri contenuti nella disciplina di bilancio emanata nel dicembre 2014.</p>
---	---	-----------	---

<p>Classificazione per fasce temporali delle esposizioni deteriorate</p>	<p>ASSILEA ha chiesto chiarimenti sulle modalità di rilevazione delle esposizioni oggetto di concessioni che rientrano nella categoria delle sofferenze o delle inadempienze probabili. In particolare, è stato osservato che a pag. A.2.30 della bozza in consultazione viene specificato che, mentre le esposizioni oggetto di concessione (deteriorate e non deteriorate) vanno imputate nelle pertinenti fasce di scadenza contrattuale, le sofferenze, le inadempienze probabili e le esposizioni scadute deteriorate, diverse da quelle oggetto di concessioni, vanno allocate nelle pertinenti fasce temporali sulla base delle previsioni di recupero effettuate ai fini delle valutazioni di bilancio.</p> <p>ASSILEA ritiene che nel caso di esposizioni oggetto di concessioni che rientrano nella categoria delle sofferenze o delle inadempienze probabili per le quali il contratto è risolto, e quindi le scadenze contrattuali non hanno più valenza, vada applicato il principio generale previsto per le sofferenze e le inadempienze probabili con conseguente allocazione nelle pertinenti fasce temporali sulla base delle previsioni di recupero effettuate ai fini delle valutazioni di bilancio.</p>	<p>CHIARIMENTO</p>	<p>Nel documento è stato precisato che le esposizioni oggetto di concessioni deteriorate vanno imputate nelle pertinenti fasce temporali sulla base delle previsioni di recupero effettuate ai fini delle valutazioni di bilancio, le quali in determinati casi possono coincidere con i flussi di cassa e le scadenze contrattuali.</p>
<p>Esposizioni verso enti finanziari nelle informazioni di natura quantitativa</p>	<p>ASSILEA ha osservato che nella tabella “Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (Valore di bilancio)” della bozza in consultazione, non è presente la voce relativa ai “Crediti verso enti finanziari” prevista, invece, nella versione attualmente in vigore della tabella in questione. Viene quindi chiesto se i crediti verso enti finanziari vadano segnalati o meno e, in caso positivo, se debbano confluire tra i “crediti verso banche” o tra i “crediti verso clientela”.</p>	<p>CHIARIMENTO</p>	<p>Nella versione definitiva della tabella è stata reinserita la voce relativa ai “Crediti verso enti finanziari”.</p>

<p>Informativa comparativa per le nuove categorie di crediti deteriorati</p>	<p>Con riferimento al dettaglio informativo riferito alla nuova definizione, di crediti deteriorati ASSOFIN ha chiesto di poter non fornire l'informativa per il periodo di confronto T-1.</p>	<p>CHIARIMENTO</p>	<p>Con riferimento alla nuova nozione di attività finanziarie deteriorate, l'informativa comparativa (T-1) per i bilanci riferiti all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015 potrà non essere fornita nei casi in cui la produzione del dettaglio informativo richiesto risultasse particolarmente onerosa. È rimessa alla responsabile autonomia dei competenti organi aziendali fornire, in calce alle pertinenti tabelle, eventuali utili informazioni riferite al periodo T-1.</p> <p>Con l'occasione, si fa presente che, coerentemente con quanto previsto per il bilancio bancario: l'informativa sulle dinamiche delle esposizioni oggetto di concessioni deteriorate sarà posticipata a partire dai bilanci riferiti all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2016; il dettaglio informativo sugli accordi collettivi e sulle concessioni accordate viene eliminato, in considerazione della riorganizzazione delle informazioni sulla qualità del credito.</p>
<p>Eventuale inclusione degli impegni revocabili a erogare fondi tra le esposizioni fuori bilancio</p>	<p>ASSOFIN ha chiesto se nella tabella "2.1 Esposizioni creditizie verso clientela: valori lordi e netti" gli impegni revocabili a erogare fondi debbano essere inclusi tra le esposizioni "fuori bilancio".</p>	<p>CHIARIMENTO</p>	<p>Si precisa che nella tabella "2.1 Esposizioni creditizie verso clientela: valori lordi e netti" gli impegni revocabili a erogare fondi non vanno inclusi tra le esposizioni "fuori bilancio". È rimessa alla responsabile autonomia dei competenti organi aziendali fornire eventuali utili informazioni su tali impegni in calce alla tabella.</p>

<p>Chiarimento sulle fasce temporali delle “attività deteriorate” e sulla corretta allocazione delle esposizioni deteriorate oggetto di concessioni che nel cure period non presentino impagati</p>	<p>ASSOFIN ha chiesto se nella tabella “2.1 Esposizioni creditizie verso clientela: valori lordi e netti” le fasce temporali richieste sulla colonna “Attività deteriorate” si riferiscano all’anzianità dello scaduto. In caso affermativo, è stato chiesto di chiarire in che fascia si debbano eventualmente inserire le esposizioni deteriorate oggetto di concessioni che nel <i>cure period</i> non presentino impagati.</p>	<p>CHIARIMENTO</p>	<p>Si conferma che nella tabella “2.1 Esposizioni creditizie verso clientela: valori lordi e netti” le fasce temporali richieste per le “attività deteriorate”, comprese quelle oggetto di concessioni, si riferiscono all’anzianità di scaduto.</p> <p>Si precisa, inoltre, che le esposizioni oggetto di concessioni deteriorate che non presentano impagati, vanno ricondotte nella fascia “fino a tre mesi”, coerentemente con l’impostazione prevista per le segnalazioni finanziarie di vigilanza armonizzate in ambito europeo FINREP.</p>
<p>Tematiche specifiche relative ai crediti deteriorati nelle operazioni di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione</p>	<p>In relazione alla comunicazione emanata dalla Banca d’Italia ⁽¹⁾ che precisa le modalità segnaletiche da adottare ai fini di Centrale dei Rischi e delle segnalazioni di vigilanza nel caso delle operazioni di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, ASSOFIN ha chiesto di conoscere come tali modalità si debbano riflettere sull’informativa da fornire nella nota integrativa del bilancio e, in particolare, sulla corretta allocazione in nota integrativa dei crediti deteriorati connessi con le operazioni in questione.</p>	<p>CHIARIMENTO</p>	<p>Con riferimento alle operazioni di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione si precisa che in bilancio vanno applicati criteri segnaletici coerenti con quelli previsti per le segnalazioni statistiche di vigilanza dalla comunicazione del 4 giugno 2015 “Le operazioni di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione. Criteri di segnalazione”. Ad esempio, le esposizioni imputabili all’ATC o a soggetti terzi interposti vanno segnalate, a seconda della tipologia di controparte, nei crediti verso clientela o nei crediti verso enti finanziari e assoggettate alle disposizioni in materia di qualità del credito.</p>

¹ Cfr. Comunicazione della Banca d’Italia del 4 giugno 2015 “Le operazioni di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione. Criteri di segnalazione”.